

Notifica di congedo non retribuito

Previdenza professionale

Dati personali

Datore di lavoro

N° contratto

N° assicurato

Nome

Cognome

Durata del congedo non retribuito

Data d'inizio del
congedo non retribuito

Data della fine del
congedo non retribuito

al massimo 12 mesi dalla data d'inizio

Tipo di protezione assicurativa

Continuazione integrale della previdenza

Continua in misura invariata l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità. Continua la riscossione dei contributi per le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità, nonché dei contributi ai costi.

Continuazione parziale della previdenza (assicurazione di rischio)

Continua in misura invariata l'assicurazione delle prestazioni di decesso e invalidità. Per la durata del congedo non retribuito non vengono riscossi i contributi di risparmio. Continua la riscossione dei contributi per le prestazioni di decesso e invalidità, nonché dei contributi ai costi.

Nessuna continuazione della previdenza

Si interrompe l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità. Per la durata del congedo non retribuito non vengono riscossi contributi e la protezione assicurativa viene meno per questo periodo.

Nota

Si tengano presenti le informazioni importanti sul congedo non retribuito in allegato.

Firme

La persona assicurata conferma con la sua firma la scelta della copertura assicurativa durante il congedo non retribuito e di avere sottoscritto un'assicurazione mediante convenzione o una copertura contro gli infortuni sufficiente. Prende conoscenza di eventuali conseguenti riduzioni delle prestazioni e modifiche del finanziamento. Il datore di lavoro conferma con la sua firma le indicazioni sulla durata del congedo non retribuito e sull'esistenza dell'assicurazione mediante convenzione o di una copertura infortuni sufficiente e dichiara di versare i contributi dovuti per la protezione assicurativa scelta anche durante il congedo non retribuito.

Luogo/data

Luogo/data

Firma
della persona assicurata

Firma
del datore di lavoro

La Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA, è autorizzata e incaricata dalla Pax, Fondazione collettiva LPP, dalla Pax, Fondazione per il promovimento della previdenza in favore del personale, e dalla Pax, Fondazione collettiva Balance a intraprendere, in qualità di gerente, tutte le azioni in loro nome e per loro conto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AL CONGEDO NON RETRIBUITO PREVIDENZA PROFESSIONALE

Responsabilità

Il congedo non retribuito è una interruzione del lavoro facoltativa, richiesta dalla persona assicurata, solitamente una tantum. Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il congedo retribuito e non si intraprende nessun'altra attività lucrativa regolare durante tale periodo.

Il congedo non retribuito non è una disdetta. Il rapporto di lavoro permane invariato, anche se è sospeso temporaneamente il pagamento del salario. Perciò una persona già assoggettata alla LPP in generale rimane soggetta al regime obbligatorio anche durante un congedo non retribuito. La presente disposizione non riguarda l'uscita dalla previdenza, se il congedo dura più di dodici mesi.

Se si desidera non continuare la previdenza per la durata del congedo non retribuito, questa viene sospesa e non è dovuto il pagamento di alcun contributo.

Durata e notifica

Non è necessario notificare alla Fondazione un congedo non retribuito di durata inferiore a un mese. In questo caso la previdenza continua senza limitazioni.

Un congedo non retribuito della durata da uno a dodici mesi al massimo deve essere notificato per iscritto alla Fondazione dal datore di lavoro prima del suo inizio.

In caso di congedo non retribuito di durata superiore a dodici mesi, a partire dal suo inizio si ha un'uscita dalla previdenza, e la copertura previdenziale si estingue alla scadenza dell'assicurazione suppletiva.

Conferma dell'assicurazione mediante convenzione LAINF

Secondo la LAINF la copertura infortuni si estingue 31 giorni dopo l'inizio del congedo non retribuito. La persona assicurata ha la possibilità di mantenere la copertura per gli infortuni non professionali con un'assicurazione mediante convenzione LAINF per un periodo massimo di 6 mesi. Se il congedo non retribuito dura più di 7 mesi, la copertura contro gli infortuni deve essere verificata con la cassa malati e, se necessario, adeguata. Per il congedo non retribuito si prevede l'esistenza di un'assicurazione

mediante convenzione LAINF o di una copertura contro gli infortuni sufficiente.

La persona assicurata ed il datore di lavoro confermano, apponendo la propria firma, di aver concluso un'assicurazione mediante convenzione LAINF oppure di possedere una copertura contro gli infortuni sufficiente.

Finanziamento delle prestazioni assicurative

Per la durata del congedo non retribuito i contributi si calcolano in base all'estensione della previdenza che si è scelto di continuare. Per il finanziamento delle prestazioni di previdenza valgono sostanzialmente le disposizioni secondo la cifra 14 delle Disposizioni regolamentari generali e il piano di previdenza assicurato.

Il datore di lavoro e il dipendente possono concordare tra di loro una suddivisione dei contributi del datore di lavoro e del dipendente diversa da quella prevista nel piano di previdenza assicurato. Il datore di lavoro rimane responsabile del versamento di tutti i contributi. Si considerano eventuali modifiche delle Condizioni regolamentari generali, delle aliquote di conversione e del piano di previdenza assicurato, avvenute dopo l'inizio del congedo non retribuito.

Obbligo di informazione

In caso di indicazioni incomplete o non veritiere Pax o l'istituto previdenziale possono decurtare, rifiutare le prestazioni o recedere dal contratto